



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Istituto Comprensivo Predappio

Via G. Pascoli, 8 - 47016 Predappio (FC) - Telefono: 0543 923485
C. F. 92046610405 - C. M. FOIC813004 - Codice Univoco: UFMTWO
e-mail: foic813004@istruzione.it - foic813004@pec.istruzione.it
www.comprensivopredappio.edu.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 12/02/2025

Il presente Regolamento si compone di n. 20 articoli e n. 7 pagine.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

TENUTO CONTO della introduzione del nuovo codice dei contratti pubblici, il D.LGS. 36 del 31/03/2023, così come modificato ed integrato;

RITENUTO che le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, sono tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018;

VISTO che il regolamento d'Istituto per le attività negoziali approvato dal Consiglio di Istituto con delibera numero 56 del 04 aprile 2023 deve essere adeguato al nuovo codice dei contratti pubblici;

VISTE in particolare le disposizioni di cui al D.I. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107), che al Titolo V dispone sulle attività negoziali e negli articoli in esso contenuti, -Art. 43, 44,45,46,47 e 48- disciplina in ordine all'attività negoziale capacità, autonomia, funzioni, poteri, competenze, strumenti, accordi, pubblicità e trasparenza dei soggetti coinvolti e delle procedure da attuare.

VISTA LA SEGUENTE NORMATIVA VIGENTE:

- tutta la principale normativa riguardante l'attività scolastica ed in particolare:
 - a) R.D. n. 2440 del 18/11/1923 (norme sul Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato)
 - b) Legge n. 241 del 7/8/1990 (norme sul procedimento amministrativo)
 - c) DPR n. 275 del 8/8/1999 (Regolamento sull'autonomia delle Istituzioni Scolastiche)
 - d) D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche)
 - e) Legge n. 107 del 13/7/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione)
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- Nota MIUR Prot. n. 74 del 05/01/2019, recante gli Orientamenti Interpretativi del Decreto 28 agosto 2018, n. 129;
- disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013, la Legge 190/2012 e le linee guida ANAC relative alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione sull'individuazione dei contraenti di beni e servizi;
- art.62-bis del D.Lgs.n.82/2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale;

APPROVA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione, da parte dell'Istituto Comprensivo Predappio (di seguito chiamato Istituto) di lavori, servizi e forniture.
2. Il presente Regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 sulle attività negoziali delle istituzioni scolastiche, con specifico riferimento alle competenze del Consiglio d'Istituto.

Articolo 2 – Principi ed ambiti di applicazione

1. La gestione amministrativo-contabile dell'Istituto si ispira ai principi fondamentali dettati dalla specifica normativa di settore, ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio (Articolo 2 Comma 1 del D.I. n. 129/2018), nonché ai principi di cui al D.lgs. 36/2023
2. L'Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/2018.
3. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di contrattazione stabilito nel Titolo V del D.I. 129/2018 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal D.lgs. 36/2023.
La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.

Articolo 3 – Requisiti e selezione degli operatori economici

1. Il fornitore selezionato deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023.
2. L'Istituto può richiedere, quale criterio preferenziale di selezione, requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti basati su indici oggettivi ed accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti pubblici, ovvero indicare la richiesta di requisiti di ordine speciale i criteri di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023 riguardanti:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria;
 - c) le capacità tecniche e professionali.
3. Il controllo dei requisiti sarà svolto con le modalità indicate all'art.52 del D.lgs. 36/2023 nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs.36/2023, per importi inferiori ad 40.000 euro, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà gli operatori economici attesteranno il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

4. Per importi superiori al comma precedente i controlli saranno eseguiti puntualmente anche mediante l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dall'ANAC (FVOE, etc.)

Articolo 4 – Acquisizione di lavori, servizi e forniture (Principi generali)

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 60.000,00, sono effettuati in via autonoma dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei budget massimi previsti nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto e si uniformano nella loro realizzazione ai criteri di assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità di seguito dettagliate.
2. L'attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che garantiscano la pubblicità e trasparenza, a norma di quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013 e del D.lgs. 36/2023.
3. Nessuna prestazione di servizi, lavori e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di rientrare nell'ambito applicativo del presente regolamento.
4. L'Istituto, per tutte le attività negoziali, utilizzerà preferibilmente il Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA).
5. Nei viaggi di istruzione, per le uscite di più giorni, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio.
6. E' fatta salva l'adesione al sistema convenzionale previsto dall'Art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni (Consip).

Articolo 5 – Ufficio istruttore e Commissione attività negoziali

1. L'istruttoria dell'attività negoziale è curata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che si avvale a tal fine della segreteria amministrativa. Il DSGA cura la predisposizione degli atti propedeutici, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
2. Il Dirigente Scolastico può delegare, con atto specifico, ad altro personale della scuola per curare l'Istruttoria di cui al comma 1.

Articolo 6 - Informazione e pubblicizzazione

1. Il Dirigente scolastico informa, semestralmente, il Consiglio d'istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure adottate. Mette a disposizione del Consiglio d'istituto, se richiesto, un prospetto riepilogativo corredato dalle copie dei contratti o ordini di acquisto.¹
2. Il Dirigente scolastico vigila che sia pubblicato all'albo online e nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente quanto previsto, in maniera contrattuale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33 del 2013.

Articolo 7 – Acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea

1. Con specifico riferimento alla previsione di cui al D.I. 129 del 2018 art. 45 comma 2 lettera, per affidamenti di importi superiori ad € 10.000,00 euro ovvero nei limiti delle soglie di rilevanza europea così come stabiliti al precedente art. 4 comma 1 il Consiglio definisce i seguenti limiti e criteri:
 - a) Il Dirigente Scolastico svolge direttamente l'attività negoziale necessaria, nel rispetto del Programma Annuale approvato dal Consiglio di Istituto che, ai sensi dell'Articolo 4 Comma 4 del D.I. 129/2018, comprende l'autorizzazione degli impegni di spesa destinati alla sua realizzazione.

¹ Art. 45 d.i. 129/2028 comma 2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

- b) La procedura di acquisto è determinata in quella più efficace per raggiungere gli obiettivi prefissati tra quelli definiti dall'art. 50 del D.lgs. 36/2023.
- c) L'affidamento avverrà in ogni caso nel rispetto dei principi enunciati nel presente Regolamento e di quelli indicati dal D.lgs. 36/2023
- d) Con piena discrezionalità il Dirigente Scolastico ha comunque facoltà di effettuare le procedure previste all'Articolo 50 del D.lgs. 36/2023 per l'acquisizione di forniture e servizi per importi nei limiti delle soglie come definite nell'art.4.

Articolo 8 - Acquisizione di lavori, servizi e forniture per importi pari o superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'Art. 14 del D.lgs. 36/2023

- 1. Per la fascia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 14 del D.lgs. 36/2023, il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'Art. 45 c. 1 del D.I. 129/2018, delibera per ogni singolo atto negoziale: in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale. La deliberazione deve avere a riferimento la decisione a contrarre che il Dirigente ha eventualmente già adottato e contenente la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare.
- 2. La delibera del Consiglio di Istituto deve comunque essere resa, in ogni caso, prima della pubblicazione del bando di gara o della trasmissione della lettera di invito agli operatori economici individuati.

Articolo 9 – Procedimento contrattuale

- 1. All'attività negoziale, di cui al presente Regolamento, il Dirigente Scolastico provvede tramite apposita decisione tenendo conto delle disposizioni e responsabilità previste dalla vigente disciplina contabile.
- 2. L'iniziativa presa dall'Istituto per la conclusione di un contratto ha valore di invito ad offrire e non di proposta e ciò deve essere sempre precisato nelle richieste di offerta. L'offerta della controparte invece è vincolante per la stessa, per il periodo fissato dall'amministrazione nella documentazione di gara.
- 3. Per l'acquisizione di lavori, beni e servizi che richiedono particolari competenze, il Dirigente Scolastico si può avvalere della collaborazione di una apposita Commissione con funzioni consultive o di esperti esterni.
- 4. Per la stipula del contratto la Stazione Appaltante segue le disposizioni di cui all'Articolo 18 del D.Lgs 36/2023
- 5. Ai citati contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si effettuano man mano che il fabbisogno si verifichi concretamente, nel rispetto del limite di spesa previsto dal contratto.
- 6. I contratti con un'unica prestazione prevederanno un unico ordine.
- 7. Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da quello definito contrattualmente.

Articolo 10 - Documentazione a corredo della spesa.

- 1. Le spese sostenute nel limite contrattualmente definito, sono corredate dai seguenti atti amministrativi:
 - a. decisione a contrarre (se non eseguito un affidamento diretto) a firma del Dirigente scolastico come previsto all'art. 17 del D.lgs. 36/2023, nella quale sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche inerenti a: ricorso al tipo di contrattazione adottata, l'oggetto dell'acquisto e la disponibilità finanziaria nell'aggregato di spesa pertinente;
 - b. richiesta dell'offerta spedita al fornitore prescelto;
 - c. offerta o preventivo del fornitore;
 - d. decisione di affidamento fornitura;
 - e. ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l'indicazione del CIG e della dichiarazione del conto dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n° 136 e, laddove

- previsto, del CUP, ai sensi della Legge 144/99 e successiva legge 16/11/2003, n° 3;
- f. Verifiche di cui agli art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
 - g. Eventuali verifiche di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023;
 - h. la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari considerando la validità temporale lunga (eccetto i casi di cambio ragione sociale o IBAN);
 - i. Patto d'integrità;
 - j. verifica presso Equitalia S.p.A. quando l'importo della singola spesa è pari o superiore a quanto previsto dalla legge;
 - k. fattura rilasciata dalla ditta;
 - l. verbale di collaudo -verifica di conformità per beni durevoli da inventariare;
 - m. Ogni altro controllo previsto per legge.

Articolo 11 – Subappalto

1. Il subappalto non è consentito a meno che non sia espressamente autorizzato dall'Istituto che ne dispone discrezionalmente.

Articolo 12 – Collaudo o verifica di conformità

1. Il collaudo o verifica di conformità è necessario in tutti i casi previsti dalla legge nei modi disciplinati dall'art. 116 del D.lgs. 36/2023 e per quanto previsto nell'art. 17 comma 3 del D.I. 129/2018 sui beni soggetti ad inventario.
2. Per quanto stabilito all'art. 50 comma 7 del D.lgs. 36/2023 il collaudo o la verifica di conformità può essere sostituita dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Articolo 13 – Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione, tramite collaudo, verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione, della regolare esecuzione della prestazione e comunque non prima della effettiva erogazione dei fondi ove trattasi di progetti ministeriali (PON FSE/FESR, PNRR, etc), regionali o di altri Enti (a titolo di esempio Erasmus+ di Indire) o misti.

INTERVENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELL'ATTIVITA' NEGOZIALE

Articolo 14 – Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d'Istituto non diversamente disciplinati

1. Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all'art.45 c.2 del D.I. 129/2018 individua i seguenti criteri e limiti:
2. **Contratti di sponsorizzazione (art.45 c. 2 lettera b) D.I. 129/2018)**
Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola.
Non possono essere stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.
Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi, strumenti, sussidi dell'età giovanile e, comunque, della scuola, della cultura e della persona.
Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune.
Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti

dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.

Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell'Istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.

Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.

Il Dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.

Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.

3. Utilizzo temporaneo dei locali scolastici. (art.45 c. 2 lettera d) D.I. 129/2018)

L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni e dei genitori e degli insegnanti continua ad essere regolamentato in conformità al Regolamento di Istituto.

I locali della Scuola possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel PTOF.

I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge, nel contempo esentando la Scuola e l'ente proprietario dei locali (Comune/Provincia) delle spese connesse con l'utilizzo.

I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla durata dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi.

L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, mediante accordi specifici.

L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio - previa richiesta scritta - con la garanzia, scritta, di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire sulla normale attività didattica.

Il sito informatico della scuola può essere utilizzato da parte di terzi a condizione che i fini e/o le attività non risultino incompatibili con le finalità della Scuola e descritte nel PTOF. I criteri saranno delucidati dal Consiglio di Istituto in presenza di eventuale richiesta.

Per l'utilizzazione viene richiesto un contributo da concordare di volta in volta.

4. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola. (art.45 c. 2 lettera e) D.I. 129/2018)

Il Dirigente può disporre convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che siano previste dal PTOF.

5. Alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi. (art.45 c. 2 lettera f) D.I. 129/2018)

Il Dirigente può disporre l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi, garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad ulteriori attività previste dal PTOF.

Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il copywriter.

6. Contratti di prestazione d'opera con esperti (art.45 c. 2 lettera h) D.I. 129/2018).

Possono essere disposti dal Dirigente per particolari attività ed insegnamenti come da specifico Regolamento di Istituto;

7. Partecipazione a progetti internazionali (art.45 c. 2 lettera i) D.I. 129/2018).

Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell'articolazione del dipartimento, competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di

collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'Istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell'apposita aggregato.

Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di Istituto.

Articolo 15 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali ed europee in materia. Sono disapplicate le disposizioni del Regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Articolo 16 - Entrata in vigore, validità, esclusioni ed abrogazioni.

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua formale approvazione da parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione sull'albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
2. Contestualmente, all'entrata in vigore del presente Regolamento, risulta abrogato il precedente Regolamento in materia analoga ovvero disposizioni di pari rango normative in contrasto.
3. Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo Regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente.
4. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.
5. Il presente Regolamento non si applica all'affidamento di incarichi a persone fisiche esterne all'istituzione per il quale è adottato un ulteriore specifico regolamento.

Articolo 17 – Il responsabile del trattamento dei dati.

1. Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03 e del GDPR UE2016/679, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di comunicazione con quest'ultimo

Articolo 18 – Pubblicità.

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica in Albo online e nell'apposita sezione in Amministrazione Trasparente.

Articolo 19 – Disposizioni finali.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia, nel D.lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti Pubblici”, per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all'Istituto, nel D.I. 129 del 2018, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.

Articolo 20 – Approvazione.

1. Il presente Regolamento, che consta in 20 articoli, elencati su 7 pagine, viene approvato dal Consiglio di Istituto in data 12/02/2025 con delibera n.5